



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Prop. n. 2331/2022

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 424 DEL 04/05/2022

Settore sviluppo del territorio
Ufficio SUAP

Oggetto: PRATICA SUAPE XXXXXXXXXXXXXXXX-11032022-1127.447076 INSTALLAZIONE CARTELLO PUBBLICITARIO IN VIA CAGLIARI. PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SUAPE

Vista la dichiarazione autocertificativa unica presentata secondo il procedimento in autocertificazione di cui all'art. 34 della L.R. n. 24/2016, trasmessa per via telematica in data 11/03/2022 da parte della ditta JSpace TV di Pira Gianmarco, acquisita al protocollo generale il 14/03/2022 al n. 16011, identificata con codice univoco SUAPE XXXXXXXXXXXXXXXX-11032022-1127.447076, relativa a: Installazione cartello pubblicitario in via Cagliari Oristano;

Dato atto che la pratica in oggetto, è stata trasmessa al Servizio Trasporti e Viabilità e all'Ufficio Servizi Specializzati in data 16/03/2022;

Richiamata la proposta di provvedimento interdittivo del 03/05/2022, pervenuta tramite portale regionale SUAPE dal Corpo di Polizia Locale - Ufficio Servizi Specializzati, predisposta, ai sensi dell'art. 35 c. 3 della L.R. 24/2016 e dell'art. 19 c. 4 della L. 241/90, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Considerato che nella suddetta proposta si fa rilevare che l'intervento in questione risulta:

a) in contrasto con il vigente Codice della Strada art. 23, comma 1;



COMUNE DI ORISTANO

b) in contrasto con il regolamento per l'installazione degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 22.12.2020;
c) in contrasto con il "regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 29.04.2021;

Dato atto che nella succitata proposta di provvedimento interdittivo si fa rilevare che l'intervento non può essere in alcun modo conformato alle disposizioni di legge vigenti in materia e che lo stesso, crea un situazione di pregiudizio per la sicurezza della circolazione stradale, e nel contempo, impone intervento a tutela della pubblica incolumità;

Vista la L.R. n. 24 del 20 ottobre 2016;

Vista Deliberazione G.R. n. 49/19 del 5/12/2019 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (Suape)";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.P.R. 445/2000;

DISPONE

Il divieto immediato di prosecuzione dell'attività di cui alla pratica in oggetto e la rimozione di tutte le opere realizzate sulla base della dichiarazione autocertificativa presentata e la conseguente inefficacia della ricevuta rilasciata, per le motivazioni indicate in dettaglio nei documenti allegati.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

L'interessato o altri soggetti legittimati (eventuali contro-interessati), qualora si ritenessero lesi nei propri diritti ed interessi, possono comunque chiedere chiarimenti e presentare scritti e memorie allo scrivente Sportello Unico.

VF



COMUNE DI ORISTANO

**Sottoscritta dal Dirigente
PINNA GIUSEPPE
con firma digitale**